REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

*Ordinanza n. 19/Rif del 11 Agosto 2016*

## *Il Presidente della Regione*

***Piano di autorizzazione straordinario in emergenza di realizzazione ed esercizio di un impianto provvisorio di trattamento meccanico biologico, come assetto impiantistico intermedio nelle more di realizzazione ed esercizio del previsto impianto definitivo di TMB, con stazione temporanea di trasferenza. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.***

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 *"funzioni mantenute dallo Stato"* e 108 *"funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali"* del rubricato *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"*;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali*;

**Visto** il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *"(...) qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*;

**Visto** il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini"*;

**Visto** l'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che "*Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni*

*prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica";*

**Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;

**Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti"* e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"* e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh;

**Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

**Vista** la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 che prevede il "*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006*";

**Vista** la nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha manifestato l'intesa alla Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;

**Ritenuto** che nelle more della realizzazione della nuova impiantistica pubblica, dell'avvio del trasporto *extra* regionale, scaturisce la necessità di potersi avvalere delle disposizioni in deroga, per poter assicurare l'equilibrio del sistema evitando in ogni modo la determinazione di uno stato emergenziale di carattere igienico-sanitario;

**Considerato** che è stata fatta specifica richiesta di disponibilità alle altre Regioni al fine di poter ricevere i rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Siciliana;

**Considerato** che ad oggi non è intervenuta alcuna disponibilità da parte della Regioni;

**Considerato** che assume fondamentale importanza porre in essere qualsiasi azione utile ad incrementare la capacità di biostabilizzazione nel territorio regionale;

**Ritenuto** imprescindibile la necessità di installare impianti mobili di biostabilizzazione al fine di poter aumentare la capacità di ricezione dei rifiuti nel territorio regionale;

**Considerato** che il gestore dell'impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo ha manifestato difficoltà nella organizzazione del servizio di gestione dell'impianto di TMB realizzato dalla Regione Siciliana;

**Considerato** che tali difficoltà manifestato dall'impianto di Bellolampo stanno determinando la crisi dell'intero sistema regionale di gestione dei rifiuti;

**Ritenuto** necessario porre in essere ogni iniziativa utile per evitare che ci sia l'interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti in ossequio a quanto determinato con l'intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare in data 7 giugno 2016;

**Ritenuto** che il Presidente della Regione Siciliana al fine di dare attuazione alla Ordinanza n. 5/Rif/2016 deve porre in essere quanto è in suo poter per evitare che si possa interrompere lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale;

**Ritenuto** che le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

**Ritenuto** che operando in tal senso, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini dell'ambiente;

**Ritenuto** essenziale porre in essere qualsiasi azione utile a determinare un elevato livello di sicurezza ambientale;

**Considerato** che i Comuni afferenti l'ATO AG1 attualmente conferiscono i propri rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto sito nel Comune di Catania/Lentini imponendo una percorrenza media di circa 700 Km, creando oggettive difficoltà nell'organizzazione del servizio di trasporto del rifiuti urbano indifferenziato;

**Considerato** che i Sindaci dei comuni afferenti l'ATO AG1 hanno individuato un *"Piano di ottimizzazione della raccolta dei rifiuti urbani residuali"*, che preveda il ricorso ad un centro di raggruppamento e trasbordo dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. stazione di trasferenza), al fine di procedere ad un trasporto in forma associata dei soli rifiuti che non possano essere gestiti nell'ATO;

**Considerato** che il *"Piano di ottimizzazione della raccolta dei rifiuti urbani residuali"* stabiliva che *"stazione di trasferenza"* doveva essere preferibilmente individuata nell'area dell'installazione IPPC sito nel Comune di Sciacca (AG) c.da Saraceno Salinella;

**Considerato** che per quanto concerne la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto di trattamento meccanico-biologico provvisorio secondo le indicazioni dell'Autorità competente e degli Organismi di controllo di cui al verbale di sopralluogo del 26 luglio 2016;

**Ribadito** che le disposizioni di cui alla presente ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla parte I del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto che** la presente ordinanza si contestualizza in un sistema di gestione dei rifiuti che nell'ultimo mese si è completamente modificato ed evoluto apportando significativi cambianti all'intero sistema di smaltimento dei rifiuti;

**Visto** il verbale della conferenza tecnica svoltasi in data 10 agosto 2016 nella quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha preso in esame la documentazione trasmessa dalla SOGEIR S.p.A. in data 8 agosto 2016 relativa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di TMB provvisorio e della stazione di trasferenza con tritovagliatura;

**Considerato** che il progetto presentato dalla SOGEIR S.p.A. in data 8 agosto 2016 si configura quale variante al progetto AIA rilasciata con DDG n. 96 del 10 febbraio 2016;

**Preso atto** che per definire la procedura di modifica sostanziale all'AIA è necessario un periodo temporale incompatibile con le esigenze emergenziali in essere e, pertanto, si reputa necessario procedere all'emissione di un'ordinanza *ex* art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. per l'installazione dell'impianto provvisorio di biostabilizzazione di cui all'istanza prodotta dalla SOGEIR S.p.A. in data 8 agosto 2016;

**Ritenuto** che la presente ordinanza si contestualizza in un sistema di gestione dei rifiuti che nell'ultimo mese si è completamente modificato ed evoluto apportando significativi cambianti all'intero sistema di smaltimento dei rifiuti;

**Visto** il parere favorevole espresso dall'ASP di Agrigento con nota prot. n. 131951 del 11 agosto 2016, cui si fa espresso rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visto** il parere favorevole espresso dall'ARPA Sicilia ST Agrigento con nota prot. n. 51450 DEL 11 Agosto 2016, cui si fa espresso rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuto** che le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

**Considerato** che la ipotesi di utilizzare impianti mobili di biostabilizzazione, nello more della realizzazione degli impianti di TMB pubblici, scaturisce anche dall'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Ritenuto** pertanto necessario assumere tutte le iniziative possibili atte a consentire la prosecuzione delle attività di conferimento nella discarica di Bellolampo dei rifiuti urbani ed assimilati anche mediante ricorso a procedure straordinarie;

**Ritenuto** che è assolutamente necessario rispondere agli obblighi di legge e di maggior tutela ambientale, in attesa dell'entrata in funzione degli impianti di TMB in costruzione, anche attraverso l'utilizzo di impianti mobili di biostabilizzazione autorizzati *ex* art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Considerato** che il mancato conferimento dei rifiuti urbani determinerebbe una emergenza igienico-sanitaria su tutto il territorio regionale;

**Ritenuto** essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

**Ritenuto** assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

**Considerato** che con nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disposto che i rifiuti urbani prima di essere avviati allo smaltimento *"(...) devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili) (...)"*;

**Considerato** scongiurare l'emergenza sanitaria ed ambientale sul territorio regionale;

**ORDINA**

**Articolo 1**

*(Autorizzazione impianto provvisorio di trattamento meccanico-biologico)*

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, in via temporanea ed urgente, per la durata di mesi sei decorrenti dalla data di emissione della presente ordinanza e, comunque, non oltre il periodo di vigenza delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui alla intesa del Ministro dell'Ambiente citata in premessa, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitario nel territorio dei comuni siciliani, e comunque nelle more della realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico definitivo di cui al decreto AIA n. DDG n. 96/2016, come in corso di modifica sostanziale di cui alla richiesta della SOGEIR S.p.A. prot. n. 32039 del 22 luglio 2016, alla SO.GE.I.R. AG1 S.p.A.:

a) L'installazione e l'esercizio di un impianto provvisorio di biostabilizzazione - nelle more dell'attivazione dell'impiantistica definitiva di TMB previsto da progetto AIA con impatti principali già sottoposti a giudizio di compatibilità ambientale DA n. 160/15 - in deroga al DDG AIA n. 96 del 10 febbraio 2016 e alla parte autorizzativa di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, da collocare all'interno della installazione IPPC di Sciacca – c.da Saraceno/Salinella, nella zona "tettoia e servizi" dell'area del nuovo "sistema V5", secondo uno schema semplificato di cumuli statici aerati in celle provvisorie, così come da relazione tecnica e schemi progettuali, di cui alla nota prot. n. 3142/CS/G/2016 del 8 agosto 2016, per un quantitativo di 115 tonn/*die* di rifiuti urbani indifferenziati, fino al raggiungimento dei parametri previsti dall'intesa di cui alla nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 e con nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016 con le quali il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concesso l'intesa *ex* art. 191 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché secondo il regime emergenziale previsto nella ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016;
b) Avvio delle operazioni di selezione meccanica dei rifiuti urbani residuali conferiti – operazione D9, con l'installazione di un impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) per l'ottenimento di una frazione umida di sottovaglio da destinare alla biostabilizzazione nell'impianto mobile di cui al precedente punto a), in deroga al DDG AIA n. 96 del 10 febbraio 2016 e alla parte autorizzativa di cui alla parte IV del D.Lgs.

n. 152/2006, e l'ottenimento di una frazione secca di sopravaglio (CER 191212) da caratterizzare per l'ammissione a deposito definitivo nella vasca "V3.1" della discarica sita nel Comune di Sciacca (AG), nel rispetto della proposta progettuale presentata dalla SOGEIR S.p.A. con nota prot. n. 3142/CS/G/2016 del 8 agosto 2016;

c) Nelle more dell'attivazione dell'impianto provvisorio di biostabilizzazione di cui al precedente punto a), la realizzazione di una stazione temporanea di trasferenza nella piazzole di servizio della vasca V3.1, con l'attivazione delle operazioni di trattamento preliminare D13, e secondo le indicazioni progettuali e tecniche contenute nella relazione tecnica di cui alla nota prot. n. 3142/CS/G/2016 del 8 agosto 2016;

d) dare atto che rimangono fermi gli obblighi a carico del gestore quanto all'ottemperanza di tutte le prescrizioni dell'AIA citata in premessa, per come già prescritte nonché delle prescrizioni e condizioni impartite da ASP Agrigento e ARPA ST Agrigento, e che in seguito all'effettuazione dei predetti interventi venga dato puntuale riscontro a tutti gli enti competenti;

e) agli organi di controllo di operare l'attività di verifica prevista dalla normativa vigente in materia nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e di rispetto dell'ordinamento giuridico;

f) l'esecuzione della presente ordinanza, in via straordinaria, alla SOGEIR S.p.A. in quanto titolare delle autorizzazioni AIA e delle coperture assicurative; ciò nelle more anche del posizionamento delle attrezzature inerenti il sistema di impianto mobile per la tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 200301) e successiva stabilizzazione della frazione organica.

**DISPONE**

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- alle Prefetture della Regione Siciliana,
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale;
- Alla ARPA Sicilia ST Agrigento;
- Alle ASP di Agrigento;

REPUBBLICA ITALIANA

*REGIONE SICILIANA*

- Al Libero Consorzio di Agrigento;
- Al gestore SOGEIR S.p.A.;

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

AI FINI DELL'INVIO E RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI AFFERENTI LE ATTIVITA' DISCENDENTI DALLA PRESENTE ORDINANZA SONO ISTITUITI I SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:

ORDINARIA : ORDINANZA5RIF@REGIONE.SICILIA.IT

CERTIFICATA : ORDINANZA5RIF@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

**RENDE NOTO**

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

***Il Presidente della Regione Siciliana***

*(On. Rosario Crocetta)*